



REGIONE DEL VENETO

CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2011/2012

1. Preapertura

Nelle giornate 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Merlo (*Turdus merula*)
- 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) Gazza (*Pica pica*)
- 5) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Nelle giornate 3 e 4 settembre 2011 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Colombaccio (*Columba palumbus*).

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 4, 5, 11 e 12, nell'arco temporale che va dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) Specie cacciabile dal 18 settembre 2011 al 31 ottobre 2011:
 - 1) Combattente (*Philomachus pugnax*)
- b) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Allodola (*Alauda arvensis*)
 - 4) Quaglia (*Coturnix coturnix*)
- c) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 24 dicembre 2011:
 - 1) Tortora (*Streptopelia turtur*)
 - 2) Merlo (*Turdus merula*)
- d) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 19 gennaio 2012:
 - 1) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)
 - 2) Cesena (*Turdus pilaris*)

- 3) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
 - 4) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
- e) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 14 gennaio 2012:
- 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)
 - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- f) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012:
- 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Folaga (*Fulica atra*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
 - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
 - 7) Canapiglia (*Anas strepera*)
 - 8) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
 - 9) Fischione (*Anas penelope*)
 - 10) Codone (*Anas acuta*)
 - 11) Marzaiola (*Anas querquedula*)
 - 12) Moretta (*Aythya fuligula*)
 - 13) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
 - 14) Frullino (*Lymnocryptes minimus*)
 - 15) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
 - 16) Volpe (*Vulpes vulpes*)
- g) Specie cacciabile dal 1° ottobre 2011 al 30 gennaio 2012:
- 1) Colombaccio (*Columba palumbus*)
- h) Specie cacciabili dal 18 settembre 2011 al 30 novembre 2011:
- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
 - 2) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- i) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre 2011, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
- 1) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
 - 2) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
 - 3) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
 - 4) Coturnice (*Alectoris graeca*)
- j) Specie cacciabile dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie ed esclusivamente su soggetti provenienti da allevamento:
- 1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello provinciale

Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti disposizioni a livello provinciale:

PROVINCIA	A.T.C.	Disposizioni a livello provinciale
Padova	ATC 3, ATC 4	<u>Giornate settimanali ammesse:</u> mercoledì, sabato e domenica.
	ATC 1, ATC 2, ATC 5	<u>Giornate settimanali ammesse:</u> dal 18/9 al 16/10: mercoledì, sabato e domenica; dal 17/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Rovigo	Tutti gli ATC	La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di prelievo è disposta l'elevazione a 8 capi del carnere massimo stagionale alla lepre, fermo restando il limite giornaliero di 1 capo. L'orario di chiusura della giornata venatoria dal 18.09.2011 al 2.10.2011 per la caccia alla lepre è fissato alle ore 13.00.
Treviso	Tutti gli ATC	<u>Giornate settimanali ammesse:</u> mercoledì e domenica.
Venezia	ATC 1, ATC 2	<u>Giornate settimanali ammesse:</u> mercoledì, sabato e domenica. Limitatamente al solo ATC 1, nel periodo compreso tra il 18.09.2011 e il 09.10.2011 il termine della giornata venatoria è fissato alle ore 14.00.

4. Posticipo del prelievo

Nelle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Colombaccio (*Columba palumbus*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).

5. Caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (*Dama Dama*), Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Muflone (*Ovis musimon*) è autorizzata e regolamentata dalle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, esclusivamente nella modalità di prelievo selettivo (basato su piano di abbattimento quantitativo e qualitativo per classi di sesso ed età), nei termini già definiti con Delibera di Giunta regionale n. 380 del 29.03.2011. Gli ungulati poligastrici appartenenti alle specie di cui sopra possono essere cacciati esclusivamente in forma individuale, all'aspetto e/o alla cerca con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani, fatta eccezione per l'ausilio dei cani da traccia ai fini della ricerca dei capi feriti.

La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010.

6. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 ed al successivo punto 14, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

7. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3 e 5, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine	
Agosto	2011	dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
		dal 17 al 31	5.30 ora legale	21.00
Settembre	2011	dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30
		dal 17 al 29	6.00 ora legale	19.15
Ottobre	2011	dal 1° al 15	6.15 ora legale	18.45
		dal 16 al 29	6.30 ora legale	18.15
		dal 30 al 31	5.45 ora solare	17.00
Novembre	2011	dal 2 al 14	6.00 ora solare	16.45
		dal 16 al 30	6.15 ora solare	16.30
Dicembre	2011	dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30
		dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2012	dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45
		dal 16 al 30	6.45 ora solare	17.00
Febbraio	2012	dal 1° al 9	6.45 ora solare	17.00

8. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 ed ai successivi punti 9, 10, 11 e 12, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepore 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
- b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali, per l'allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre.

9. Carniere in pre-apertura per le specie Merlo, Tortora e Colombaccio

Il carnere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011) per la specie Merlo è pari a 5 capi.

Il carnere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011) per la specie Tortora è pari a 10 capi.

Il carnere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 3 e 4 settembre 2011) per la specie Colombaccio è pari a 10 capi.

10. Carnere per la specie Colombaccio per le giornate di febbraio

Il carnere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile nelle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012 per la specie Colombaccio è pari a 10 capi.

11. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carnere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 8 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- Fagiano (*Phasianus colchicus*) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
- Starna (*Perdix perdix*): : 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
- Lepre comune (*Lepus europaeus*) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 8 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 30 gennaio 2012.

12. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art.30, c. 1 della L.R.n.50/93), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carnere.

13. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

14. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto

ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2011/2012 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. 1/2007 e successive modifiche;

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Anas ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI Settimane venatorie comprese tra l'1.1.12 ed il 29.1.12	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria che inizia il 30.1.12
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica	lunedì
Delta del Po	RO	mercoledì e sabato	lunedì
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	giovedì e domenica	lunedì

Laguna Nord di Venezia	VE	mercoledì e sabato	lunedì
Laguna di Caorle	VE	giovedì e domenica	lunedì

15 Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93;
- b) l'utilizzo del piccione (*Columba livia*) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.